

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N.73/1946 SULL'ESAME MEDICO DELLA GENTE DI MARE. ANNO 2001

Per quanto riguarda l'applicazione della Convenzione di cui trattasi, nel confermare quanto già rappresentato con i precedenti rapporti, in particolare con quello inviato a codesto Ufficio il 25 ottobre 1991, di cui si allega copia, si fa presente che l'unica novità normativa intervenuta dalla stesura dell'ultimo rapporto riguarda il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n.271, relativa all'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali.

In particolare, l'art.23 della precitata legge ha stabilito le attribuzioni del Medico competente nonché le modalità di espletamento della sorveglianza sanitaria, che va effettuata mediante:

- accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori marittimi sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

In merito all'osservazione generale della Commissione di Esperti, nel prendere atto delle considerazioni dalla stessa espresse circa le finalità e l'opportunità dell'esame medico della Gente di mare, si precisa che per quanto riguarda l'esame medico dei marittimi stranieri non residenti, la legislazione nazionale vigente prevede che, ai fini dell'iscrizione nelle matricole della Gente di mare, ogni persona deve essere sottoposta a visita sanitaria da parte del medico di porto (medico appartenente al ruolo del Ministero della Sanità in servizio presso gli Uffici di sanità marittima o, in caso di mancanza o di impedimento, da un medico militare di grado non inferiore a capitano).

L'art. 323 del Codice della Navigazione stabilisce, altresì, che i marittimi sia italiani che stranieri o apolidi, iscritti nelle matricole della Gente di mare, destinati a far parte dell'equipaggio, all'atto dell'arruolamento devono nei casi e con le modalità prescritte dal R.D.L. 1933, n.1773 e della legge di modifica 28 ottobre 1962, n.1602, essere sottoposti a visita preventiva d'imbarco per accertare, l'attitudine psico-fisica alla navigazione nonché al lavoro per il quale vengono imbarcati.

Tale visita è richiesta per iscritto dall'armatore e viene effettuata dal medico della struttura ambulatoriale del Ministero della Sanità o da un medico fiduciario.

Inoltre, tutti i marittimi, nazionali e stranieri, su richiesta dell'Autorità marittima, devono essere sottoposti a visita sanitaria biennale presso le competenti S.A.S.N. (Uffici di sanità marittima - Servizi assistenza sanitaria naviganti), ai fini della verifica dell'idoneità psico - fisica degli stessi.

Tale visita deve essere registrata sul libretto di navigazione del marittimo.

Si fa presente, infine, che avverso le risultanze delle predette visite, l'interessato può ricorrere alla Commissione medica permanente di primo grado costituita presso ciascuna Capitaneria di porto; avverso le risultanze di detta sanitaria, è ammesso ricorso ad una Commissione medica centrale di secondo grado istituita presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

ALLEGATI :

- Rapporto anno 1991 (nota 25 ottobre 1991)
- Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n.271.